Martedì 18 maggio 2021

P9_TA(2021)0233

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'individuazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto materiale sul profilo di rischio delle istituzioni

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (C(2021)01906 — 2021/2618(DEA))

(2022/C 15/39)

Il Parlamento europeo,

— visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)01906),

— vista la lettera in data 26 marzo 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

— vista la lettera in data 10 maggio 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

— visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE [1] (CRD), in particolare l'articolo 94, paragrafo 2, e l'articolo 148, paragrafo 5,

— visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato il 18 giugno 2020 dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione [2],

— visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

— visto che non è stata sollevata alcuna obiezione entro il termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è giunto a scadenza il 18 maggio 2021,

A. considerando che, in conformità della CRD, l'ABE avrebbe dovuto consegnare un progetto di regolamento delegato entro il 28 dicembre 2019; che l'ABE ha pubblicato il progetto il 18 giugno 2020; che la Commissione, nel suo progetto di regolamento delegato, ha introdotto alcune modifiche redazionali al progetto presentato dall'ABE e che, il 16 dicembre 2020, l'ABE ha confermato che tali modifiche redazionali non costituivano una modifica alla politica o ai contenuti legali del progetto quale approvato dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE e che non avrebbe quindi sollevato obiezioni al fatto che la Commissione proceda all'adozione del progetto, comprese le modifiche, senza parere formale dell'ABE;

B. considerando che il regolamento delegato è stato influenzato dai negoziati sulla direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 [3], che è stata pubblicata il 26 febbraio 2021 e ha rivisto i poteri dell'ABE per garantire che le imprese di investimento attualmente soggette alla CRD, che a decorrere dal 26 giugno 2021 rientreranno nella direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento

[1] GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
[2] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
[3] GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14.

europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE [4], non debbano conformarsi al regolamento delegato in quanto per tali imprese di investimento sarà adottato un regolamento delegato distinto nell'ambito della summenzionata direttiva sulle imprese di investimento; che il periodo di controllo per il regolamento delegato terminerà il 25 giugno 2021;

C. considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per fornire la chiarezza e la certezza del diritto di cui hanno bisogno le autorità competenti e gli istituti di credito per identificare adeguatamente i soggetti che assumono rischi significativi sulla base del quadro della CRD che è entrato in applicazione il 28 dicembre 2020;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

[4] GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.